

R.C. 25/2023

RISTRUTTO RAZIONE
DEI DEBITI



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al N. RG 69-1/2022, promosso da:

Francesco COLLARO, C.F. CLLFNC65A02A024H, nato ad Acerra (NA) il 02/01/1965, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Di Matteo, presso il cui studio in Portici (NA), al II viale Melina, n. 37, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;

DEBITORE RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., C.F. 00452550585, in persona del procuratore speciale, con sede legale in Roma, alla via Venti Settembre, n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Giacomo Caturano, presso il cui studio in Napoli, al corso Umberto I, n. 22, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;

CREDITORE RESISTENTE

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.I. 13756881002, pec cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it;

AT NPL'S S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Alzano Lombardo (BG), alla Via Daniele Pesenti 16, c.f./P.IVA 03442970160, quale mandataria della società TTI Italia s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, alla Via San Prospero 4, c.f./P.IVA 10137680962, pec atnpls@legalmail.it;



PES s.r.l., in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede legale in Milano, alla Via San Prospero 4, c.f./P.IVA 09989740965, pec pesspv@legalmail.it;

CREDITRICI NON COSTITUITE

avente ad oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza,

VISTO il ricorso contenente una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Francesco COLLARO, nato ad Acerra (NA) il 02.01.1965, CF CLLFNC65A02A024H, e depositata il 27.12.2022;

LETTA la relazione particolareggiata depositata il 27.12.2022, a firma dell'avv. Cristiano La Marca, gestore della crisi;

LETTE le integrazioni depositate il 20 febbraio 2023, il 23 marzo 2023 e il 20 settembre 2023;

RILEVATO che sono stati ritualmente notificati la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;

RILEVATO che l'ultima modifica alla proposta depositata il 20 settembre 2023 prevede il pagamento di € 25.662,70 in 112 rate mensili (9 anni e 4 mesi) di €. 250,00, tranne l'ultima rata di € 62,70, cui si aggiungono ulteriori rate per il saldo del pagamento del compenso dell'OCC dopo la liquidazione del giudice (il piano prevede il pagamento di un acconto sul compenso di € 850,00), mediante le quali si propone di effettuare: 1) il pagamento integrale delle spese in prededuzione di € 4.200,00, di cui € 1.700,00 quale compenso del gestore (importo previsto) ed € 2.500,00 quale compenso dell'*advisor*; 2) il pagamento al 40% del debito di natura privilegiata mobiliare di ADER di € 12.405,20 (per € 4.962,08); 3) il pagamento stralciato dell'80% della debitoria di natura chirografaria, di cui € 1.944,19 in favore di ADER (su un credito chirografario, comprensivo della quota privilegiata degradata a chirografo, di € 9.720,93), € 187,35 in favore di PES srl (su un credito di € 936,76), € 8.121,38 in favore di IBL (su un credito di € 40.606,92), € 6.247,70 in favore di TTI ITALIA Spa (su un credito di € 31.238,52);

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 91.665,21 (compresi i compensi dell'*advisor* e del gestore della crisi); - che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito di circa € 950,00 netti mensili, nonché quanto ricevuto per ammortizzatori sociali da lui o dalla di lui moglie (reddito di cittadinanza e assegno unico); - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta da moglie e due figli), sono di € 685,00 circa mensili;



RILEVATO che la creditrice ADER ha presentato osservazioni al piano, contestando la ripartizione tra credito privilegiato e credito chirografario proposta dal debitore, e tale ripartizione è stata accettata dal debitore, il quale, nella proposta definitiva, ha proposto di pagare il 40% della quota privilegiata e il 20% della quota chirografaria (comprensiva della quota privilegiata degradata a chirografo), in applicazione dell'art. 67, co. 4 c.c.i.i.;

RITENUTO che la contestazione possa essere considerata superata, in quanto, quantunque la quota privilegiata sia inferiore a quella indicata da ADER, quel che rileva è che l'importo offerto a pagamento della quota privilegiata (in tal caso € 4.962,08) sia "non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC" (art. 67, co. 4 c.c.i.i.), essendo irrilevante che esso rappresenti il 40% del credito privilegiato o una percentuale inferiore;

RILEVATO che il creditore IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. si è costituito nel presente procedimento deducendo, in particolare, carenze formali e sostanziali del piano, la carenza di allegazione e di prova che la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata dal debitore con colpa grave, l'omessa valutazione dell'alternativa liquidatoria e l'assenza di causa concreta del piano per l'eccessivo sacrificio della soddisfazione dei creditori;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come stato di crisi o di insolvenza del consumatore (art. 2, co. 1, lett. c) c.c.i.i.), in quanto, a causa del mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, in favore dell'istituto di credito (Co.FI.Mar. Spa oggi IBL) della quota di stipendio trattenuta in virtù della cessione del quinto (come si evince dalle buste paga del 2013 in atti), nonché della messa in liquidazione del Consorzio datore di lavoro nel 2013, con conseguente collocamento in disponibilità presso altri enti pubblici e percezione fino a solo il 20% dello stipendio (come si evince dall'estratto conto previdenziale, dalle buste paga e dalle c.u. in atti), il reddito da lavoro disponibile si è ridotto drasticamente e il ricorrente, oltre a non vedersi ridotto il debito nei confronti di IBL a causa dell'illecito datoriale, non è più riuscito a pagare le rate del prestito personale stipulato il 13.3.2012 con Findomestic Spa (poi ceduto a IFIS Spa e poi a TTI Italia) e nello stesso tempo a pagare le spese di mantenimento della famiglia, anche per l'assenza di altri beni nel patrimonio facilmente liquidabili, accumulando anche debiti nei confronti di PES per il mancato pagamento di utenze e di Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di tasse e imposte;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; b) di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



RITENUTO che l'istante è qualificabile come consumatore e i debiti sono stati contratti in tale veste;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 68 co. 2 c.c.i.i.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3 l. 3/2012) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 co. 1 c.c.i.i.), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che ha assunto obbligazioni quando era perfettamente in grado di onorarle (in particolare nel 2009 e nel 2012, quando sono stati contratti i due finanziamenti, il ricorrente percepiva un reddito di circa 1.700,00 euro netti mensili ed era capace di far fronte ai debiti contratti, come si evince dalla valutazione del merito creditizio effettuata dall'OCC e depositata il 20/02/2023), e poi non è riuscito ad adempierle a causa della riduzione incolpevole del reddito di lavoro sopra descritta;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che l'opposizione di IBL non meriti di essere accolta in quanto: - gli interessi successivi al deposito della domanda non possono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 68, co. 5 c.c.i.i., dovendosi pertanto confermare l'importo del debito di € 40.606,92 indicato dal debitore; - la situazione debitoria e le cause del sovraindebitamento sono sufficientemente indicate e provate, alla luce della documentazione in atti, tra cui le buste paga del 2013, del 2020 e del 2021, le certificazioni uniche del 2013, del 2015, del 2020, del 2021 e del 2022 (si ricordi che il debitore non ha presentato dichiarazioni dei redditi, non essendovi tenuto), gli estratti conto del conto banco posta dal 1° gennaio 2022 al 31.3.2023, l'estratto conto previdenziale emesso il 29.05.2023 (depositato l'1.06.2023), la domanda di ADER con il dettaglio delle pendenze erariali; - è provato che il Collaro ha avuto le trattenute sullo stipendio (si vedano i prospetti di paga del 2013 in atti) ma il datore di lavoro non le ha versate all'istituto di credito; - le diffide di pagamento inviate al



Collaro da IBL risalgono al 2018 e al 2019 e solo della seconda (notificata a luglio 2019) si ha prova del perfezionamento della notifica, avvenuta quando il piano di ammortamento doveva ritenersi concluso (120 rate a decorrere da maggio 2009); - il TFR può essere non messo a disposizione della procedura, anche tenuto conto del fatto che la procedura potrebbe chiudersi prima della maturazione del diritto allo stesso; - l'alternativa liquidatoria, anche alle luce delle precisazioni effettuate il 10/08/2023, tenuto conto del valore pressoché nullo dell'autovettura del 2007 e del reddito di soli € 950,00 per un nucleo familiare di 4 persone, è da considerare meno conveniente rispetto al piano proposto sia per il creditore opponente che per gli altri creditori, considerando i valori OMI medi e le spese della procedura esecutiva; - la percentuale di soddisfacimento dei chirografari, inizialmente prevista al 15%, è stata elevata al 20%, percentuale tutt'altro che trascurabile, utilizzando il meccanismo del *cram down* di cui all'art. 67 co. 4 c.c.i.i. ed è stato anticipato il momento in cui i creditori chirografari cominceranno a veder soddisfatto il loro credito (dal 3° anno);

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (integrale sia pure con un riscadenziamento) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO che nulla debba essere disposto in merito alle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento;

PQM

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Francesco COLLARO, come modificato il 20 settembre 2023;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

ONERA l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuro se del caso) che dovrà effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio (per la quota rimanente, detratto



l'anticipo) sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare *in primis* al professionista gestore della crisi e comunque sia accreditato su conto corrente bancario che verrà indicato dal gestore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 71 c.c.i.i.;

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

NULLA sulle spese;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente, al creditore opponente e all'OCC.

Nola, li 11 novembre 2023

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

